La Costituzione e le famiglie: un rapporto in continua "trasformazione"

Paolo Veronesi*

THE CONSTITUTION AND FAMILIES: A RELATIONSHIP IN CONSTANT "TRANSFORMATION"

ABSTRACT: After a careful analysis of the salient features of the debate that took place in the Constituent Assembly on the rules to be dedicated to the family, the paper focuses on the main interpretative, legislative, and above all (due to parliamentary inertia) jurisprudential developments that the Italian legal system has undergone in this area. These transformations seem to have accelerated considerably in recent times. The family issue is therefore proving to be a constantly evolving area, with further changes likely due to the extra-legal developments currently underway in the fields of technology and biology.

KEYWORDS: Constituent Assembly; family; marriage; civil unions; filial relationship; constitutional jurisprudence

ABSTRACT: Dopo un'attenta analisi dei tratti salienti del dibattito svoltosi in Assemblea costituente sulle norme da dedicare alla famiglia, il lavoro si concentra sui principali sviluppi interpretativi, legislativi e soprattutto (per inerzia parlamentare) giurisprudenziali che l'ordinamento giuridico italiano ha subito in questo ambito. Queste trasformazioni sembrano aver subito una notevole accelerazione negli ultimi tempi. La questione familiare si sta quindi rivelando un ambito in continua evoluzione, con ulteriori cambiamenti probabilmente dovuti agli sviluppi extra-giuridici attualmente in corso nei campi della tecnologia e della biologia.

PAROLE CHIAVE: Assemblea costituente; famiglia; matrimonio; unioni civili; relazione filiale; giurisprudenza costituzionale

SOMMARIO: 1. La famiglia: un pianeta in continuo movimento – 2. La famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» come problema – 3. Segue: la concezione "dinamica" della famiglia ben chiara ai Costituenti – 4. Il dibattito sul matrimonio *same-sex* e l'approdo alle unioni civili – 5. L'evolversi dei "rapporti verticali": la "vecchia" e la "nuova" filiazione – 6. Conclusioni.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

* *Professore ordinario di diritto costituzionale, Università di Ferrara. Mail:* vrp@unife.it*. Contributo su invito.*

1. La famiglia: un pianeta in continuo movimento

Discutere giuridicamente di *famiglia* impone l'analisi di due fondamentali coordinate costituzionali tra loro intrecciate e soggette (da sempre) a profonde trasformazioni diacroniche: sul piano orizzontale emerge la direttrice famiglia-matrimonio, mentre, sul versante verticale, il rapporto famiglia-filiazione[1].

Si tratta dunque di comprendere come su tali traiettorie abbiano agito, nel tempo, non pochi fattori: l'evoluzione dei costumi sociali, la lenta comprensione delle norme costituzionali, gli interventi della giurisprudenza, le interpretazioni evolutive e persino le innovazioni medico-scientifiche.

Lungo la direttrice famiglia-matrimonio, l'«ambiguo» art. 29 Cost. costituisce lo scontato punto di partenza[2]. Occorre quindi definire, innanzi tutto, il senso profondo della prescritta tutela della famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio».

Famiglia e *matrimonio* costituiscono realtà che, al di là delle apparenze e *contra* convinzioni radicate[3], hanno subìto profondissime trasformazioni nel corso dei secoli. La stessa sociologia ha evidenziato come dalla famiglia di stampo contadino e pre-capitalista – una vera "unità produttiva", molto presente nell'Ottocento e agli inizi del '900 – si sia progressivamente giunti – sulla base di spinte politiche, economiche e sociali – alla c.d. famiglia mononucleare dettata dagli affetti e dalla scelta reciproca dei coniugi: un modello funzionale a un'organizzazione capitalistica avanzata. La questione è anche più complessa: diversi modelli di famiglia hanno infatti convissuto nei vari momenti della storia, spesso diversificandosi tra loro in ragione dell'estrazione sociale e delle attività svolte dai loro componenti. Le forme familiari ancorate a una particolare classe o a un determinato ceto sono state quindi coinvolte da specifiche evoluzioni non necessariamente condivise con altre classi o ceti[4]. Si è inoltre radicalmente trasformato nel tempo, con modalità e ritmi non certo uniformi nei diversi gruppi sociali, il significato dell'«essere padre, madre, marito, moglie, bambino, giovane, vecchio»[5].

Oggi si è infine approdati a un concetto di famiglia entro il quale si ricomprendono (o si preme per inserire) realtà talvolta impensabili al tempo dei Costituenti: senza pretesa di esaustività, si pensi alle famiglie di fatto (riconducibili all'art. 2 Cost.); alle famiglie allargate e ricomposte (prodotte dall'introduzione del divorzio, non vietato dal testo costituzionale); alle unioni composte da persone dello stesso sesso (ancora *ex* art. 2); alle famiglie formate da un solo componente adulto e dai figli (supportate dalle norme costituzionali sulla genitorialità); alle famiglie formate da persone che non possono o non vogliono procreare ma hanno comunque il diritto di sposarsi; a esempi più recenti e ancora poco conosciuti di c.d. "poliamore"; alle c.d. coppie *living apart toghether* (LAT), i cui componenti vivono in case separate (un fenomeno in

[1] V., ad esempio, L. CONTE, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, Napoli, 2020, 13.

[2] Sull'«ambiguità» delle disposizioni costituzionali dedicate alla famiglia e al genere si v. P. FARAGUNA, *Lavoro, famiglia, questioni di genere*, in *Rivista AIC*, 2, 2025, 461, 465, 466, 484, 486.

[3] Nella sent. n. 138/2010, punto 5 del *Considerato in diritto* – sulla quale si tornerà – la stessa Corte costituzionale, riferendosi alla diversità di sesso dei coniugi, e in sintonia con quanto sostenuto dal rimettente, allude alla «consolidata e ultramillenaria nozione del matrimonio».

[4] Per un affresco assai efficace si rinvia a uno studio risalente ma ancora attuale di C. SARACENO, *Anatomia della famiglia. Strutture sociali e forme familiari*, Bari, 1976, *passim*.

[5] Si v. ancora C. SARACENO, *op. cit*., 20, sulla scia dei noti studi di P. ARIÈS, *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, vol. I e II, Bari, 1976.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

sensibile aumento); sino a comprendere nel concetto di famiglia, ameno per l'Istat, le realtà (anch'esse in crescita) formate da un solo individuo[6].

Tra i fattori che hanno inciso nella più recente evoluzione dei contesti familiari si possono annoverare, in rapido elenco: la già menzionata introduzione del divorzio (nel 1970); il fenomeno della secolarizzazione, la quale ha attutito la pressione religiosa e sociale sulla fisionomia del legame familiare; il fatto che la famiglia si fondi ormai sui soli affetti (cessati i quali si dà luogo ad altre esperienze di tale natura); l'aumento della predisposizione delle donne al lavoro quale strumento di affrancamento e realizzazione personale, sottraendole al solo destino di divenire mogli e madri; la preoccupazione di dare un futuro di benessere ai figli prima di farli nascere, con la paradossale conseguenza di decidere infine di non procreare o di ridurre al minimo la prole[7]. Né vanno sottovalutate le innovazioni mediche: ad esempio, in tema di contraccettivi (liberalizzati in Italia agli inizi degli anni Settanta)[8], in materia di PMA, con riguardo al notevole allungamento della vita e alle conseguenti occasioni di creare molteplici unioni familiari che ciò rende possibili.

Dal canto suo, il matrimonio è un istituto giuridico che, nonostante la radicata convinzione di costituire il frutto immobile di una «millenaria tradizione»[9], in realtà non ha sempre ricalcato il modello da noi conosciuto. Ha invece assunto varie fisionomie nel corso dei secoli: almeno fino al tardo Medioevo non costituiva neppure un atto/rito istantaneo, ma si consumava per tappe anche temporalmente lontane tra loro, le quali, a volte, neppure giungevano a perfezionarsi. Fu solo nel corso del '500 che cattolici e protestanti imposero una celebrazione pubblica del matrimonio, facendo di quest'ultimo un evento puntuale e ufficiale, avversando altre forme più libere di unione tra uomini e donne, ritenute moralmente riprovevoli e come tali "sanzionate" in vario modo[10].

Sul più stretto piano giuridico, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'evoluzione italiana della realtà familiare ha progressivamente (anche se spesso lentamente) assecondato quanto stabilito dalla Costituzione al fine di abolirne la matrice autoritaria e sessista ereditata dal passato. S'è così avuto il tramonto della *mission* di marca fascista funzionale alla creazione di strutture gerarchiche decentrate rispondenti alle esigenze del regime (qual era, appunto, la "famiglia fascista"). Tali tendenze innovatrici si sono poi manifestate in forme sempre più nitide (e piuttosto repentinamente) proprio tra la fine degli anni '60 e nel corso degli anni '70 (la c.d. "stagione dei diritti"): due decenni segnati da profondi rivolgimenti sul piano sociale e in materia di ri-definizione della morale.

Si videro quindi nascere non soltanto discipline legislative tese a svecchiare le "strutture" e le "dinamiche" familiari sin lì conosciute, ma anche numerosi diritti sociali che – correlandosi alle prime – diedero anch'essi una spinta decisiva in tal senso: si pensi alla legge istitutiva degli asili nido comunali del 1971, al via libera ai consultori di famiglia nel 1975, alla legge sulla parità uomo-donna sui luoghi di lavoro del

[6] Per una casistica socio-antropologica delle varie ragioni trasformative si rinvia a E. MARTINI, P. PALUMBO, A. SABATINI, *Le nuove famiglie: le sfide della trasformazione*, in *Lo Stato*, 16, 2025, 187, 189, 190.

[7] *Ivi*.

[8] Il reato connesso alla loro propaganda è stato dichiarato illegittimo solo con la nota sent. cost. n. 49/1971, quindi piuttosto tardi.

[9] A. RUGGERI, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e in progress*, in *Consulta online*, 2, 2025, 366. Si v. anche *supra* la nota 3.

[10] Per un'attenta ricostruzione dei modelli matrimoniali che si sono sviluppati nel corso dei secoli si rinvia a D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio*, Bologna, 2008.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

1977, all'istituzione del SSN universale nel 1978, alla legge sull'IVG del 1978. Riforme che hanno profondamente inciso sulla ri-definizione del ruolo della donna, ripercuotendosi inevitabilmente sugli assetti familiari sin lì conosciuti. Senza dire degli interventi precisamente calibrati sulla realtà familiare, del tutto innovativi e attesi da lungo tempo: la legge sul divorzio del 1970 e la riforma del diritto di famiglia del 1975[11].

Che i tempi fossero maturi per una profonda rivisitazione normativa della famiglia "tradizionale" emerse, già nel corso degli anni '60, da una vicenda emblematica che, non a caso, si trascinò per buona parte del decennio. È una sentenza costituzionale ad aprire definitivamente gli occhi sul fatto che la società italiana – nel giro di pochissimi anni – si è davvero trasformata nel profondo: lo attesta la nota pronuncia n. 126/1968, nella quale venne dichiarata l'illegittimità della sanzione penale rivolta all'isolato adulterio della moglie, a fronte dell'indifferenza legislativa nei confronti del tradimento del marito. La violazione del principio di uguaglianza di cui agli artt. 3 e 29, comma 2, Cost. – in cui innovativamente si sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi[12] – era dunque più che palese. L'approdo venne poi completato dalla di poco successiva sent. n. 147/1969, con la quale si dichiarava l'illegittimità della norma che puniva la relazione extraconiugale della moglie, mentre, nei confronti del marito, si richiedeva l'esistenza di un concubinato consumato nella casa familiare o notoriamente altrove.

Eppure, la stessa Corte, con la sent. n. 64/1961, aveva deciso del tutto diversamente, giustificando le diverse discipline dedicate al marito e alla moglie fedifraghi con argomenti che oggi definiremmo patriarcali. Nel 1968 la Corte usò invece parole piuttosto *tranchant* nel rammentare la sua precedente decisione: il mutamento della realtà sociale e della «coscienza collettiva» evidenziava, ai suoi occhi, il palese anacronismo della norma portata (ancora una volta) alla sua attenzione[13]. Vi era dunque la necessità di dare più avanzata applicazione ai disposti costituzionali certamente innovativi ma sin lì in buona parte disattesi.

Fu un autorevole segnale che i tempi stavano sensibilmente mutando e che ben altri rivolgimenti erano nell'aria.

Lo stesso *imprinting* della sentenza del 1968 si riscontra quindi in altre pronunce costituzionali intervenute sulla scia di quegli anni e, oggi, troppo spesso dimenticate (o date per scontate). Con la sent. n. 87/1975, la Corte dichiarò l'incostituzionalità della norma in base alla quale l'italiana sposata a uno straniero perdeva automaticamente la cittadinanza, mentre ciò non accadeva all'uomo coniugato a una straniera[14]. La sent. n. 30/1983 certificava poi l'illegittimità della norma che impediva alla donna italiana che avesse mantenuto la cittadinanza dopo il matrimonio con uno straniero, di trasmetterla ai figli[15]. Due macroscopiche violazioni del principio di uguaglianza sin lì nient'affatto percepite e, anzi, giustificate.

Solo due anni dopo la sent. n. 126/1968 – siamo dunque nel 1970 – si concluderà il tormentato *iter* di approvazione della già evocata legge sul divorzio[16]. Per dare un'idea della svolta epocale che questa comportò – la quale fa il paio con la difficoltà con cui si giunse, otto anni dopo, alla legge sull'interruzione

[11] Per un quadro d'insieme di stampo sociologico, ma con ficcanti riferimenti legislativi e giurisprudenziali, si rinvia a C. SARACENO, *La famiglia naturale non esiste*, Roma-Bari, 2025.

[12] V. *infra* § 4.

[13] L'espressione era usata dal rimettente e ribadita dalla Corte, la quale affermava pertanto che la questione già decisa nel 1961 meritava di «essere riesaminata».

[14] Contenuta nella legge sulla cittadinanza (n. 555/1912).

[15] Divieto contenuto nella stessa legge n. 555/1912.

[16] È la notissima legge n. 898/1970, c.d. Fortuna-Baslini.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

volontaria di gravidanza[17] – si pensi che il primo disegno di legge in materia venne presentato in Parlamento da Salvatore Morelli nel 1874: un uomo politico che aveva conosciuto addirittura il carcere borbonico. Si regolarizzava così una situazione che (ancora una volta) era già ampiamente diffusa (di fatto) nella realtà sociale, ove le coppie avevano cominciato a "scoppiare" con un'intensità prima sconosciuta, dando luogo a veri drammi personali: si pensi solo all'impossibilità di regolarizzare nuove situazioni affettive protratte per anni, al tema dell'eredità o della reversibilità negate ai nuovi conviventi, alla crudele impossibilità di attribuire ai veri padri i figli nati dalle relazioni delle mogli[18]. Un divorzio reso poi progressivamente sempre più "agile" sino all'attuale disciplina del c.d. "divorzio breve"[19].

Il successivo referendum abrogativo del 1974 – promosso dagli antidivorzisti di Gabrio Lombardi – diede luogo a una vera lacerazione del fronte cattolico, con l'istituzione dei "Comitati per il no", dei quali facevano parte personalità del calibro di Pietro Scoppola, Raniero La Valle, Gozzini, Prodi. Il suo esito registrò un successo della legge al di là di ogni aspettativa. Si narra che Enrico Berlinguer, incrociando il "cattolico eretico" Scoppola dopo la consultazione, abbia sibilato «Abbiamo vinto troppo». Del resto, il Pci non sostenne sin dall'inizio il referendum e cercò anzi di evitarlo raggiungendo un accordo *in extremis* con la DC per modificare la legge: temeva l'erosione dei consensi presso le masse popolari che si sapevano cattoliche pur quando votavano a sinistra. Furono le donne del partito – Nilde Iotti *in primis* – a premere invece perché si andasse sino in fondo, sostenendo apertamente la consultazione popolare. Dal canto suo, la DC, con il Segretario Amintore Fanfani, confidava invece di vincere facile nelle urne, contando sul noto sentimento religioso degli italiani e alimentando, durante la campagna referendaria, le paure delle mogli. L'esito del referendum costituì pertanto il primo segnale dello scollamento in atto tra una società in rapida trasformazione e forze politiche troppo ancorate ai canoni interpretativi del passato[20].

Ma a far da spartiacque – esattamente a metà di quel decennio – intervenne la già richiamata legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151/1975), la quale travolse ampi squarci del codice civile del 1942, sostituendoli con norme decisamente più in linea con la Costituzione[21]. Venne così meno la patria potestà, sostituita da una condivisa potestà genitoriale, poi ulteriormente evolutasi, di recente, in un'ancor più consona responsabilità genitoriale (nel 2012-2013). Mutò altresì il regime patrimoniale della famiglia: dalla comunione dei beni si passò alla scelta – rimessa alla determinazione dei coniugi – tra separazione e comunione degli stessi: segno tangibile che anche le donne potevano avere interesse a distinguere il proprio patrimonio da quello del marito perché ormai entrate nel mondo della produzione (o in procinto di farlo). È poi significativo che la donna sposata non dovesse più sostituire il suo cognome con quello del marito, solo aggiungendo quest'ultimo al proprio.

[17] Legge n. 194/1978, preceduta dalla nitida sent. cost. n. 27/1975.

[18] La norma per la quale il figlio assumeva automaticamente il cognome del marito venne definitivamente meno con la riforma del diritto di famiglia entrata in vigore nel 1975.

[19] La successione degli interventi normativi ha consentito di abbreviare via via i tempi della separazione dai 7 anni ai 5, poi ai 3 anni, infine ai 6 mesi o ai 12 mesi attuali nel caso in cui la separazione sia consensuale o giudiziale.

[20] Come rilevò puntualmente P.P. PASOLINI nel suo articolo *Gli italiani non sono più quelli*, pubblicato sul *Corriere della sera* e poi raccolto, con il diverso titolo *Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia*, in *Scritti corsari*, Milano, 1975, 35 ss. Pasolini rinvenne in quella vicenda un'ulteriore prova della "mutazione antropologica" della società italiana, sulla quale andava ragionando da tempo.

[21] Sul complessivo contesto sociale, politico e giuridico in cui intervenne la riforma si v., da ultimo, N.P. BARBUZZI, *I cinquant'anni del "nuovo Diritto di famiglia": la genealogia della riforma del 1975 tra conflitti generazionali, emancipazione femminile e decostruzione dei modelli patriarcali*, in *GenIus*, 2025 (*online first* il 29 ottobre).

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

A conferma che gli istituti familiari sono propensi a continui affinamenti, quest'indubbi passi in avanti hanno conosciuto oggi un ulteriore approdo con la sent. cost. n. 131/2022. Sollecitata da una condanna dell'Italia presso la Corte Edu di otto anni prima[22], questa sentenza – pronunciata a seguito di un'autorimessione – è intervenuta dopo ripetute invocazioni al legislatore rimaste rigorosamente prive di seguito. Iniziate sin dal 1988, queste sono state rafforzate dalla sentenza di accoglimento n. 286/2016, la quale già garantiva ai genitori la possibilità di scegliere il cognome da assegnare ai figli, o di comporlo aggregando quello di padre e madre sulla base di un accordo, ossia come *eccezione* alla regola che prevedeva (ancora) l'uso del solo cognome paterno. Con la pronuncia del 2022 si riconosce, invece, un nuovo principio generale, tale per cui «il cognome del figlio *deve* comporsi con i nomi dei genitori, salvo […] il loro diverso accordo». Un approdo perfettamente in linea con il principio di uguaglianza e della pari dignità dei genitori, nonché finalizzato alla tutela dell'identità personale della prole e dell'unità familiare, essendo proprio l'uguaglianza a rafforzare e a garantire (democraticamente) quel legame[23].

Un altro esempio che riedita questi approdi evolutivi si ritrova nella recentissima legge n. 72/2025, la quale ha finalmente stabilito che, nelle liste elettorali, le donne sposate o vedove compaiano solo con il loro cognome, senza più l'obbligo di indicare quello del marito. Anche le liste elettorali non vanno dunque più diversificate in base al sesso, dovendosi utilizzare il solo ordine alfabetico. Una scelta che ha risolto non pochi disagi, anche per le persone che abbiano avviato una transizione di genere[24].

Con la richiamata riforma del 1975 vennero inoltre azzerati altri (consolidati) momenti di "predominanza maschile": ad esempio, il fatto che fosse il marito a scegliere il luogo della residenza familiare e l'indirizzo della vita in comune, mentre la donna doveva solo sopportarne le scelte. Si stabilì invece la necessità di un accordo e, in caso di dissenso, la possibilità di rivolgersi al giudice tutelare (anche per le decisioni riguardanti la prole).

Un altro risultato cruciale si raggiunse poi con la legge n. 442/1981, la quale abolì finalmente il delitto d'onore e l'istituto del matrimonio riparatore a seguito di stupro[25]; solo con la legge n. 66/1996 si collocò poi la violenza sessuale tra i reati contro la persona e non più contro la morale pubblica: due approdi che hanno dovuto attendere troppo a lungo.

Quelle appena evocate costituiscono le tappe di un processo ancorato (anche) sulla più compiuta percezione della centralità assunta dal principio personalista nella trama della Costituzione (artt. 2 e 3 Cost., nonché numerosi altri)[26]. Non è più la persona a costituire uno strumento nelle mani dell'indiscutibile volontà statale – come durante il fascismo e, ancor prima, nelle idee ottocentesche – bensì è lo Stato a

[22] Si tratta della sent. Cedu 7 gennaio 2014, n. 77/07, *Cusan Fazzo c. Italia*, sulla quale v., *ex multis*, C. BATTIATO, *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Osservatorio costituzionale*, giugno 2014.

[23] La Corte aveva già espresso questo principio generale nella sent. n. 133/1970. Ne sottolinea il rilievo prospettico M.P. IADICICCO, *Mutamenti taciti della disciplina costituzionale della famiglia e della filiazione*, in *Lo Stato*, 16, 2025, 93.

[24] Un ampio commento è proposto da L. BUSATTA, *Ai seggi non più per genere ma solo per cognome*, in *federalismi.it*, 16, 2025, (Osservatorio sul diritto elettorale – Documentazione).

[25] Anche in questo caso di trattava di una riforma attesa da troppo tempo: basti pensare che il "caso Franca Viola", la prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore con chi l'aveva rapita e violentata, è del 1965.

[26] Sulla centralità del principio personalista v. A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Torino, 2011, 274 ss. Sia consentito rinviare altresì a P. VERONESI, *La dimensione costituzionale della persona*, in A. PUGIOTTO (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale*, Napoli, 2013, 525 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

doversi atteggiare in modo da porre i singoli nelle condizioni di realizzare loro stessi: in tale quadro, la famiglia costituisce senz'altro la prima sede finalizzata a un simile scopo. Tale approccio rifiuta in radice una concezione funzionalistica, autoritaria e totalitaria della famiglia, ammettendo invece l'intervento statale solo se inteso a garantirne l'operato e ad assicurare l'armonia tra i diritti dei suoi membri[27]. Si supera, in tal modo, anche il fascinoso ma impreciso motto secondo il quale la famiglia sarebbe «un'isola che il diritto può soltanto lambire»[28].

Quello di cui si sono sin qui fotografate alcune tappe costituisce peraltro un processo tuttora in pieno corso: lo dimostra, ad esempio, il più recente dibattito sul riconoscimento giuridico delle unioni *same-sex*, regolate, dopo un serrato braccio di ferro politico, solo con la legge n. 76/2016 – di sei anni successiva al monito contenuto nella sent. n. 138/2010[29] – o alla riproposta carsica di introdurre una legge che preveda il "matrimonio paritario" tra persone dello stesso sesso[30].

2. La famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» come problema

Il punto di partenza non può che essere, dunque, la Costituzione, mentre, tra i compiti del costituzionalista, rientra anche quello di ricercare i significati (talvolta non immediati) delle sue disposizioni, facendoli emergere al contatto con le nuove e talvolta sorprendenti fattispecie emergenti dalla pratica[31]. L'eventualità di tali interpretazioni evolutive sono del resto insiste nell'idea – ben radicata nelle Costituzioni del secondo dopoguerra – di dare vita a progetti politici rivolti al futuro[32].

In primo luogo, occorre pertanto chiedersi quali siano i reali paletti enucleabili dalla menzione della famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» *ex* art. 29 Cost. Tale formulazione – riletta alla luce

[27] Si v., *ex multis*, L. CONTE, *op. cit.*, 149 ss. e F. BIONDI, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale?*, in F. GIUFFRÉ, I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Napoli, 2014, 7.

[28] Come noto, la frase è di A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Ann. Sen. Giur. dell'Università di Catania*, III, 1948. B. PEZZINI, *Costruzione del genere e Costituzione*, in Id. (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, 2012, 28, chiosa peraltro che essa, «per quanto venga ripetuta, non descrive adeguatamente la realtà».

[29] Sull'infuocato (e assai polifonico) dibattito che ha preceduto la pronuncia costituzionale si rinvia, per tutti, a R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La "società naturale" e i suoi "nemici". Sul paradigma eterosessuale del matrimonio*, Torino, 2010.

[30] Sempre che ciò sia effettivamente possibile dopo quanto sancito dalla Corte nell'appena citata sent. n. 138: il dibattito è aperto se ne tratterà anche *infra*.

[31] Nella prospettiva, cioè, di una *living Constitution*: cfr. Q. CAMERLENGO, *Originalismo e "living Constitutionalism", tra domanda di Costituzione e principi supremi*, in *La Lettera AIC*, luglio 2022.

[32] Per una rassegna delle contrarie tesi originaliste, non tutte identiche nei presupposti e nei loro corollari, si v., ad esempio, A. POGGI, *L'"intenzione del Costituente" nella teoria dell'interpretazione costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 1997, 162 ss.; C. TRIPODINA, *L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali*, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *Lavori preparatori ed originalismo interpretativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Torino, 2008, 229 ss. e P. BIANCHI, *Le trappole dell'originalismo*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2012, 285 ss., il quale, tra l'altro, sottolinea la radicale diversità tra l'opera di uno storico e i compiti del giurista (296). Per esempi di interpretazioni testualiste – nel senso di offrire alle parole il significato a esse attribuibile nel momento in cui sono state vergate sulla Carta – ma che hanno comunque prodotto avanzamenti sul fronte dei diritti, si v. L.P. VANONI, *Originalismo e Costituzione: una risposta*, in *La Lettera AIC*, luglio 2022. Su questo stesso tema, a partire dalla nota sentenza della Corte Suprema a trazione trumpiana *Dobbs v. Jackson*, sia consentito rinviare a P. VERONESI, *"Un affare non solo di donne". La sentenza Dobbs v. Jackson (2022) e la Costituzione "pietrificata"*, in *Genius*, 2, 2022, 234 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

dei lavori della Costituente – esclude in radice – contro le prime apparenze – ogni suggestione di stampo giusnaturalistico: ne costituisce una riprova il fatto che l'espressione «società naturale» venne paradossalmente proposta da Togliatti, ossia da un comunista e convinto "materialista storico"[33]. Né è casuale che alle preoccupazioni sul rischio che la disposizione *in fieri* fosse letta in chiave ideologica se non teologica – come si temeva a sinistra[34] – le repliche di matrice cattolico-democratica, nelle sue voci più autorevoli, mirarono ad assicurare che così non sarebbe stato. Si affossarono pertanto le pretese di chi avrebbe voluto menzionare in Costituzione la «santità del matrimonio cristiano» e si respinse altresì il tentativo di inserire nel testo della norma specifici riferimenti alla «coscienza cattolica» e alla «tradizione religiosa, sociale e giuridica del popolo italiano»[35].

L'obiettivo condiviso dai Costituenti (o comunque dalla maggioranza di essi) era invece di respingere nel modo più netto la nota teoria autoritaria dei "diritti riflessi"[36]. Occorreva perciò rinnegare, *in primis*, quanto sperimentato durante il regime, il quale non solo aveva plasmato un'idea autoritaria di famiglia, ma, ai sensi dell'art. 147 c.c., vincolava addirittura i genitori a educare i figli in conformità al sentimento nazionale fascista[37]. Si voleva dunque ovviare al possibile conio di una «pericolosa» e ingabbiante definizione di questa delicatissima realtà, evitando le più invadenti intrusioni statali miranti a plasmare la famiglia «anche in quello che essa ha di più intimo e di più essenziale», neutralizzando sul nascere pulsioni magari inconsciamente ereditate dal fascismo[38]. S'intendeva invece – come si espresse Aldo Moro – delimitare «la sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita»[39]. Precisando altresì che con l'art. 29 Cost. *in fieri* non si proponeva «una definizione», tracciandosi invece «una determinazione di limiti» all'intervento statale[40]. Per questo vennero respinte anche le proposte tese, pur laicamente, ad assegnare alle famiglie il compito di contribuire alla prosperità nazionale[41]. Moro ribadì infatti che la famiglia andava «tutelata in sé stessa» e non ad altri scopi, proprio «come si è detto per l'individuo, che è tutelato innanzi tutto in vista di salvaguardare la sua personalità»[42], sottolineando così lo stretto legame tra l'art. 29 e l'art. 2 Cost.: non è dunque casuale che le strutture dei loro testi si rispecchino *in toto*[43].

Questi "messaggi" sono stati esaltati dalla Corte costituzionale nella sent. n. 492/2002, ove si legge che non si «giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti», e che la famiglia, in quanto formazione sociale, svolge il «fine […] di permettere e […] promuovere [proprio] lo svolgimento

[33] Ass. Cost., I Sottocommissione, 5 novembre 1946.

[34] Il costituzionalista C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in Id., *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954, 135 ss., ha sottolineato come questa fosse una «giustificata reazione contro l'idea, cara a molti fautori della formula [...], che la famiglia fosse un istituto di diritto naturale».

[35] Si v. l'intervento di Zotta, Ass. Cost., 18 aprile 1947.

[36] Lo sottolineò esplicitamente La Pira, Ass. Cost., I Sottocommissione, 6 novembre 1946.

[37] La famiglia, per il regime, doveva infatti incarnare la cellula madre della società fascista: v. E. LAMARQUE, voce *Famiglia (dir. cost.)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 2148 ss.

[38] Dossetti, Ass. Cost., I Sottocommissione, 30 ottobre 1946.

[39] Moro, Ass. Cost., Commissione per la Costituzione, ad. plen., 15 gennaio 1947.

[40] Ass. Cost., 18 aprile 1947.

[41] Le avanzò, tra gli altri, proprio Togliatti.

[42] Moro, Ass. Cost., I Sottocommissione, 30 ottobre 1946.

[43] G. BRUNELLI, *Famiglia e Costituzione: un rapporto in continuo divenire*, in C. MANCINA, M. RICCIARDI (a cura di), *Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realtà*, Roma, 2012, 74 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

della personalità degli esseri umani» che la compongono. Già nel 1966[44], la Corte aveva del resto affermato che l'art. 29, comma 2, Cost., laddove prescrive la necessità di tutelare l'"unità familiare", «deve essere interpretato restrittivamente, rivestendo carattere di eccezione al principio generale della piena uguaglianza morale e giuridica dei coniugi». È questa la regola da rispettare in prima battuta, salvo che non occorra operare in vista di specifiche e sempre ponderate esigenze del "tutto" familiare.
Come quindi chiosò perfettamente il costituente-costituzionalista Costantino Mortati, il nucleo intramontabile dell'art. 29 va rintracciato «nell'assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione»[45].
Chiarito che la formula dell'art. 29 nulla aveva da spartire con l'intento di imporre retaggi ideologico-religiosi o con ambigui agganci a un preteso diritto naturale, la formula venne trasversalmente approvata[46].

3. Segue: la concezione "dinamica" della famiglia ben chiara ai Costituenti

I Costituenti erano inoltre consci che la forma familiare è costantemente incisa da dinamiche storico-evolutive. L'obiettivo – rimarcò il cattolico Dossetti – non era dunque quello di «cristallizzare la famiglia in certe superstrutture che potevano essere […] storicamente giustificate centocinquanta anni fa o anche in tempi più recenti; bensì […], se mai, […] individuarne il nucleo essenziale ed aprirla – attraverso le norme che si verranno stabilendo» – alla sua «vocazione sociale»[47]. Stabilendo cioè dei «punti fissi, che […] siano fondamento sicuro per ulteriori sviluppi costruttivi [...] secondo una determinata situazione storica»[48].
Non sorprende che una simile impostazione trovasse una sponda immediata anche presso il comunista Togliatti, poiché risultava chiaro – disse quest'ultimo – che le «forme» dell'istituto sarebbero state poi «storicamente determinate»[49].
Il repubblicano Sardiello – durante la discussione sulla proposta (infine bocciata per tre soli voti) di introdurre l'indissolubilità del matrimonio nel testo della Carta – ribadì a sua volta che l'Assemblea costituente non aveva alcun diritto di ipotecare il legislatore di domani su questo aspetto cruciale della vita familiare: non rilevavano, a suo avviso, gli «stati d'animo» allora diffusi presso il popolo italiano, mentre occorreva assumere consapevolezza del fatto «che la storia va ed evolve rapidamente»[50]. Quale fosse il sottotesto delle impostazioni più conservatrici che "spingevano" per l'indissolubilità l'aveva portato allo scoperto Calamandrei (assieme ad altri Costituenti sensibili al tema): impedire la futura (ed eventuale) introduzione del divorzio avrebbe inevitabilmente inciso anche sul matrimonio civile, affibbiandogli un contenuto di sapore religioso e coartando perciò, del tutto inopinatamente, la «libertà di coscienza» dei cittadini[51]. In

[44] Con la sent. n. 46/1966.
[45] Mortati, Ass. Cost., 23 aprile 1947.
[46] F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Art. 29*, in *Comm. della Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, I, Torino, 2006, 603.
[47] Dossetti, Ass. Cost., I Sottocommissione, 30 ottobre 1946.
[48] Dossetti, Ass. Cost., Comm. per la Costituzione, ad. plen., 15 gennaio 1947.
[49] Togliatti, Ass. Cost., Comm. per la Costituzione, ad. plen., 15 gennaio 1947.
[50] Ass. Cost., 21 aprile 1947.
[51] Ass. Cost., 17 aprile 1947.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

precedenza, anche Togliatti aveva del resto obiettato che si sarebbe così impressa «una determinata impronta ideologica alla Costituzione»[52].

Dalla formula infine scolpita nell'art. 29 Cost. – sulla base del dibattito sin qui sintetizzato – è quindi possibile estrarre un senso preciso: la "formazione sociale famiglia" è una "società naturale" in quanto frutto della naturale (e modificabile) propensione umana a darvi vita. Essa presenta perciò fisionomie storicamente determinate, nel senso che evolvono continuamente: lo Stato vi può quindi "mettere becco" solo per quanto risulti essenziale a definirne i tratti giuridici, tutelarne i componenti, agevolarne i compiti.

Come scriveva Gramsci, "naturale" è ciò che viene definito tale da «una coscienza storicamente definita», sicché il concetto è «in continuo svolgimento» e «la natura dell'uomo non è qualcosa di omogeneo per tutti gli uomini in tutti i tempi»[53]. Norberto Bobbio sottolineava inoltre che «natura è uno dei termini più ambigui in cui è dato imbattersi nella storia della filosofia»[54]. L'idea di assegnare alla natura una funzione metastorica, e quindi prescrittiva per il diritto, la morale e l'economia, ha sempre fallito: «abbiamo a lungo considerato pienamente "secondo natura" istituzioni e pregiudizi che oggi ci appaiono del tutto aberranti», quali la schiavitù e la superiorità razziale, la subordinazione della donna, la proprietà inscalfibile, il mercato sempre nel giusto, nonché – appunto – il matrimonio, la famiglia e l'eterosessualità[55]. Il diritto non deve invece inseguire una presunta idea di natura ma, assai spesso, correggere (e allontanarsi da) quanto si afferma derivare da essa. Per affermare poi che un certo evento è bene o male, si fa sempre appello a un sistema di valori e a una cultura presupposti alla natura, non a quest'ultima assunta "allo stato puro"[56]. Infatti, in natura, vincono sempre i lupi sugli agnelli[57], mentre non è questo che si richiede a un ordinamento fondato sull'uguaglianza, che è un principio inesistente in natura, così come non vi sono certo scolpite le libertà o la democrazia[58].

Ciò posto, meglio si spiega l'apparente «contraddizione in termini» contenuta nell'art. 29 licenziato dai Costituenti, e ben sottolineata da Calamandrei. Per il giurista toscano affermare che la famiglia costituisce «una società naturale», ancorandola però poi al matrimonio (che è un istituto giuridico, e, dunque, malleabile per definizione), significava «predicare attributi tra loro incompatibili»[59]. Se però "naturale" era da intendersi nel senso già precisato – mentre l'obiettivo consisteva nel fissare dei confini certi all'ordinamento familiare per proteggerlo da indebite intromissioni o per farne il destinatario di opportuni sostegni – occorrevano dei paletti che meglio delimitassero i suoi contorni. Il negozio giuridico matrimoniale assolveva (e assolve) a tale obiettivo. Esso consente cioè d'identificare *prima facie* (e giuridicamente) le singole realtà in discorso, dandone per assodate la certezza e la sufficiente stabilità (divenuta, storicamente, sempre più relativa): ne costituisce insomma la "membrana" da tutti visibile.

[52] Ass. Cost., I Sottocommissione, 13 novembre 1946.

[53] A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, Torino, 2007, vol. II, 1032, e vol. III, 1874 ss.

[54] N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo*, Milano, 1965, 168: l'autore illustrava quindi i nove significati di natura individuati da Erik Wolf.

[55] A. Schiavone, *Storia e destino*, Torino, 2007, 61 ss.

[56] V. ancora N. Bobbio, *op cit.*, 173.

[57] I. Berlin, *Un messaggio al Ventunesimo secolo*, Milano, 2015, 31, riecheggiando similitudini proposte anche da Spinoza.

[58] N. Urbinati, *Liberi e uguali. Contro l'ideologia individualista*, Roma-Bari, 2011, 5. Significativo, al proposito, il titolo del recente volume di M. Cartabia, L. Violante, *La democrazia non esiste in natura*, Torino, 2026.

[59] Ass. Cost., 23 aprile 1947. Lo ricorda e lo valorizza, tra gli altri, R. Bin, *La famiglia: alla radice di un ossimoro*, in *Studium Iuris*, 2000, 1066 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

Ciò non ha peraltro impedito alla giurisprudenza e alla Corte costituzionale di riconoscere – dopo un'iniziale chiusura – un crescendo di diritti anche in capo alle c.d. "*famiglie di fatto*", ragionando (assai opportunamente) delle formazioni sociali menzionate all'art. 2 Cost.: così è accaduto nella sent. n. 404/1988 (sull'assegnazione della casa familiare) o nella filiera di decisioni sul c.d. danno biologico. Persino la pur "iperconservatrice" legge n. 40/2004 consente, sin dalla sua entrata in vigore, che anche i conviventi possano accedere alla procreazione assistita. La recente sent. n. 146/2024, poi, pur ammettendo che esistano differenze oggettive tra la famiglia di fatto e la famiglia fondata sul matrimonio, rileva tuttavia che i diritti fondamentali dei suoi componenti devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni: tale è, nel caso deciso dalla Consulta, il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione pur nel contesto di un'impresa familiare. Ma le frenate o i tic più tradizionali sono sempre dietro l'angolo: si pensi alla discriminazione contenuta nella legge sui risarcimenti per il crollo del Ponte Morandi, che non ha contemplato i danni sofferti dai conviventi[60]. Di contro – segno di un sempre più nitido braccio di ferro tra la politica (incapace di produrre leggi in linea con i tempi o con la Costituzione), e la sfera della giurisdizione *tout court* – si ha la coraggiosa novità della sent. n. 10/2024 sul diritto all'affettività dei detenuti (coniugati, conviventi stabili o parti di un'unione civile)[61].

4. Il dibattito sul matrimonio *same-sex* e l'approdo alle unioni civili

L'evocazione costituzionale del matrimonio ha conosciuto, di recente, un nutrito dibattito su vicende che i Costituenti non ebbero occasione di affrontare e, verosimilmente, neppure potevano immaginare[62]: ci si riferisce alla desiderata (non da tutti) estensione del vincolo matrimoniale anche a coppie formate da persone dello stesso sesso.

Per raggiungere l'obiettivo – nell'ostentata inerzia del legislatore – sono state quindi promosse questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto le norme del codice civile che impongono il matrimonio tra coloro che diventeranno un *marito* e una *moglie*. Tra i motivi delle *quaestiones* compariva il raffronto tra simili prescrizioni e la dizione sessualmente neutra dell'espressione "coniugi", contenuta nell'art. 29 Cost. L'intento dei rimettenti era evidentemente non già di creare un nuovo diritto del tutto originale, bensì di eliminare una discriminazione in pieno corso, così da sottoporre tutte le coppie (comunque composte) alla medesima disciplina familiare[63]. La Corte ha replicato con la nota e commentatissima sent. n. 138/2010, ribadita, sul punto, dalla successiva sent. n. 170/2014.

[60] Il Presidente della Repubblica, nel promulgarla, ha espresso opportune riserve, segnalando criticamente la discriminazione verso i figli di conviventi e di quelli pur presenti all'interno di unioni civili, indirizzando pertanto una lettera ai Presidenti di Camera e Senato al Parlamento. In particolare, il Capo dello Stato ha criticato la norma che equipara al coniuge il convivente stabile solo nel caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza, e così pure la mancata equiparazione tra il coniuge e la parte dell'unione civile nell'ordine di accesso ai ristori (art. 2, comma 5, l. 15 aprile 2025, n. 63).

[61] Si rinvia a P. VERONESI, *L'amore ai tempi delle catene. Affettività e carcere secondo la sentenza n. 10/2024*, in *Nomos*, 1, 2024.

[62] L. CONTE, *op. cit.*, 96.

[63] A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, 2010, 10.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

Vi si rinviene una (piuttosto rara per la Consulta) lettura originalista dell'art. 29 Cost[64]. La Corte ribadisce, in prima battuta, la necessità di adottare un'interpretazione evolutiva della disposizione costituzionale, sottolineando che la nozione di famiglia «non si [può] ritenere "cristallizzat[a]" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore», andando invece «interpretat[a] tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi». Neutralizza però subito dopo – piuttosto contraddittoriamente[65] – i "salti in avanti" che un tale approccio potrebbe provocare: afferma pertanto che non ci si può comunque spingere sino a porre in discussione il "nucleo" della norma, individuato nel paradigma eterosessuale del matrimonio, ben conosciuto dai Costituenti in quanto incardinato nella trama del codice civile del 1942.

I critici hanno osservato che si sarebbe assistito, in tale passaggio, a una strana inversione interpretativa, essendo infatti la fonte primaria a doversi leggere alla luce della Costituzione, non già viceversa[66]. S'è inoltre obiettato che la Corte non avrebbe dato adeguato spazio all'interpretazione congiunta dell'art. 29 con la logica antidiscriminatoria di cui all'art. 3 Cost., o con il principio personalistico di cui agli artt. 2 e 3 Cost.: essa ha invece subordinato queste norme all'art. 29 Cost. – interpretato "tradizionalmente" – quando invece sembrava opportuno procedere nel senso opposto[67]. Né la Corte ha valorizzato il fatto che, in realtà, l'art. 29 nulla dice circa le unioni *same-sex*, benché (almeno) l'omosessualità fosse ben nota ai Costituenti: non le vieta dunque, e quindi – al limite – esclude soltanto che vi sia un obbligo costituzionale a equipararle alla famiglia matrimoniale[68].

Di contro, essa avrebbe invece creato un collegamento troppo stretto (e forse non del tutto calibrato) tra gli artt. 29 e 30 Cost., dando eccessivo risalto al tema della procreazione[69], posto che, in tale disposto, la filiazione è disciplinata a prescindere dal (e senza menzionare il) vincolo matrimoniale[70]. Matrimonio è filiazione hanno indubbi punti di contatto, ma generare prole non è una prerogativa riservata ai coniugi, essendo invece (costituzionalmente) tutelata anche quando posta in essere senza che vi sia alcun vincolo

[64] V., ad esempio, le osservazioni di A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente*, cit., 8. Che la Corte possa però tornare sui propri passi e superare l'approccio adottato nella sent. n. 138, intriso di *original intent*, è sostenuto, ad esempio, da M. D'AMICO, *Dopo la sentenza della Corte costituzionale il silenzio della politica*, in www.certidiritti.org (21 luglio 2010).

[65] R. ROMBOLI, *La sent. 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni*, in *Rivista AIC*, 3, 2011, (12 luglio 2011), 7.

[66] Per B. PEZZINI, *Il matrimonio* same-sex *si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC* (2 luglio 2010), 5, la Corte, tuttavia, «non si spinge con ciò a sostenere che l'incorporazione (per via "codicistica") del paradigma eterosessuale sia avvenuta una volta per tutte e risulti immodificabile». In senso decisamente critico circa l'*iter* logico praticato dalla Corte v. A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente*, cit., 15.

[67] B. PEZZINI, *Il matrimonio* same-sex *si potrà fare*, cit., 10; R. ROMBOLI, *op. cit.*, 7 e A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente*, cit., 12 s.

[68] In questa prospettiva, il legislatore potrebbe dunque prevederle: C. TRIPODINA, I. MASSA PINTO, *Sul come per la Corte costituzionale «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio». Ovvero tecniche argomentative impiegate per motivare la sentenza 138/2010*, in *Archivio di Diritto e Storia Costituzionali*, 8.

[69] B. PEZZINI, *Il matrimonio* same-sex *si potrà fare*, cit., 2, afferma che la Corte avrebbe dunque fatto uso, nella sentenza, degli «argomenti originalista e riproduttivo».

[70] B. PEZZINI, *Il matrimonio* same-sex *si potrà fare*, cit., 7 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

matrimoniale tra i genitori. Al contempo, sono "famiglie" a tutti gli effetti anche quelle prive di prole: derivi ciò da legittime scelte di coppia, a motivo dell'età o della sterilità/infertilità dei componenti[71].

Né, come sostenuto da talune voci dottrinali, può ritenersi appagante affermare che il matrimonio tra persone dello stesso sesso debba ritenersi implicitamente escluso in ragione della prescritta uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2)[72]: questa è stata evidentemente concepita – *ab origine* – per colpire la tradizionale subordinazione femminile, ma è altresì declinabile nel senso di vietare ogni strutturazione gerarchica della famiglia comunque composta, ossia «creando situazioni di potere e disuguaglianze di fatto» entro di essa[73].

Rileva altresì quanto sancito dalla Corte Edu: il matrimonio non deve necessariamente essere riservato a coppie formate da persone eterosessuali, rimanendo tale scelta nell'ambito del margine di apprezzamento dei singoli Stati[74]. Approdo al quale si agganciano coloro i quali "ottimisticamente" vedono nella sent. n. 138/2010 un esempio d'interpretazione non strenuamente originalista. La Corte non avrebbe perciò escluso la legittimità di scelte che superassero il paradigma eterosessuale del matrimonio, purché adottate dal legislatore[75]: avrebbe solo sancito l'impossibilità di conseguire il risultato mediante un percorso di natura ermeneutica e giurisdizionale[76]. Un precipitato che parrebbe in verità escluso da un limpido passaggio testuale della sent. n. 170/2014[77].

Tuttavia, nella *pars construens* della sentenza n. 138/2010 – pronunciandosi per l'infondatezza, ed evitando dunque di "decidere di non decidere", come avrebbe potuto[78] – la Corte compie un significativo avanzamento, pur se nel quadro di una «rottura della forzata unitarietà di disciplina delle convivenze etero e omosessuali»[79]: essa riconosce infatti, a chiare lettere, il diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la loro condizione di coppia entro una formazione sociale di natura familiare

[71] Nella sent. n. 161/1985 la Corte aveva pertanto ritenuto irragionevole attribuire «alla capacità generativa il carattere di requisito essenziale per la validità e l'esistenza stessa di tale matrimonio».

[72] Così, ad esempio, G. GIACOBBE, *Famiglia: molteplicità dei modelli o unità categoriale?*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 1232; G. GRASSO, *Dico si, dico no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi*, in *Amministrazione in cammino*, consultato il 3 novembre 2025, § 4; A. D'ALOIA, *Omosessualità e Costituzione. La tormentata ipotesi del matrimonio tra persone dello stesso sesso davanti alla Corte costituzionale*, in Aa.Vv., *La "società naturale"*, cit., 103 ss. Più recentemente si v. A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale"*, in federalismi.it, 10, 2025, VI ss.

[73] B. PEZZINI, *"Dentro il mestiere di vivere": uguali in natura o uguali in diritto?*, in Aa.Vv., *La "società naturale e i suoi "nemici"*, cit. 15.

[74] Dopo la sent. n. 138/2010, la Corte Edu, con la sentenza *Schalk e Kopf c. Austria*, 24 giugno 2010, è andata anche oltre, ancorando le relazioni *same-sex* non solo alla protezione di cui all'art. 8 (rispetto alla "vita privata"), ma tutelandole quali autentiche espressioni di "vita familiare", valorizzando in tal senso l'evoluzione dei costumi, le prese di posizione sovranazionali (Parlamento europeo, la stessa Corte Edu *in primis*) e il progressivo incremento dei Paesi giunti a questi approdi.

[75] Per R. ROMBOLI, *op. cit.*, p. 8, tuttavia, gli argomenti adottati dalla Corte portano a concludere che, a tal fine, servirebbero comunque norme prodotte mediante una revisione costituzionale.

[76] V., ad esempio, B. PEZZINI, *Il matrimonio* same-sex *si potrà fare*, cit., 4 ss.; A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente*, cit., 9.

[77] A fronte di una coppia coniugata e divenuta *same-sex* a causa della rettificazione del sesso di uno dei suoi componenti, la Corte ribadisce che non è «possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso», perché ciò è «in contrasto con l'art. 29 Cost.» (punto 5.6 del *Considerato in diritto*).

[78] R. ROMBOLI, *op. cit.*, 2.

[79] L. CONTE, *op. cit.*, p. 112.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

(*ex* art. 2 Cost.)[80]. Tuttavia, contemporaneamente – ecco il rovescio della medaglia – la Corte pare chiudere le porte a ogni iniziativa volta a estendere il matrimonio alle coppie *same-sex*: l'art. 29 si colloca (e rimane) altrove[81].

Stante simili premesse, la Corte lanciò pertanto un monito al legislatore affinché intervenisse: tale "invito" venne poi reiterato dalla successiva sent. n. 170/2014[82]. Affrontando il caso del divorzio imposto alla coppia qualora uno dei componenti avesse effettuato il transito al sesso opposto e chiesto la rettificazione anagrafica[83], la Corte precisò che era compito del legislatore – invitato ad agire con la «massima sollecitudine» – introdurre la disciplina di una forma di "vita in comune" alternativa al matrimonio. Nel caso lo desiderassero, ciò avrebbe consentito ai coniugi di evitare il passaggio da una totale protezione giuridica (conseguente al matrimonio) a una condizione di assoluta indeterminatezza, senza coartare in alcun modo il diritto dei singoli a realizzare la propria personalità mediante il mutamento di sesso[84]. Un'esigenza rafforzata dalla precedente condanna dell'Italia davanti alla Corte Edu, a causa dell'assenza di un istituto idoneo a dare assetto legale alle unioni formate dalle persone *same-sex*[85].

A tale approdo si è giunti infine nel 2016, con l'approvazione della legge n. 76, la quale ha introdotto una normativa in materia di convivenze e, soprattutto, una «disciplina speciale» dedicata alle unioni tra persone dello stesso sesso, «nominalmente diversa da quella matrimoniale alla quale fa [peraltro] un massiccio rinvio» (a parte «l'inapplicabilità ad essa della disciplina dell'adozione» e una piuttosto incomprensibile – o volutamente sprezzante – mancata previsione dell'obbligo di fedeltà)[86].

Un'ulteriore incongruenza, non superata dalla riforma del 2016, derivava dal fatto che la rettificazione di sesso determinava senz'altro la conversione del matrimonio in un'unione civile (se desiderato dagli interessati), mentre l'unione civile, nelle medesime circostanze, veniva automaticamente sciolta, privando di ogni tutela le parti che avessero ugualmente inteso sposarsi a breve[87]. L'ostacolo è stato superato di recente da un ennesimo intervento della Corte costituzionale[88]: ora, se le persone unite civilmente manife-

[80] Un approdo di «portata storica» afferma M. GATTUSO, *La Corte costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso*, in *Fam. e dir.*, 2010, 657.

[81] A. PUGIOTTO, *Una lettura non reticente*, cit., 18.

[82] Si rinvia a P. VERONESI, *Un'anomala additiva di principio in materia di divorzio imposto: il "caso Bernaroli" nella sent. n. 170/2014*, in *Forum dei Quaderni costituzionali* (6 luglio 2014).

[83] Sulla vicenda si v. il *focus* a più voci ospitato sulla rivista *Genlus*,1, 2014, in vista della pronuncia costituzionale.

[84] Quale poteva essere il seguito della pronuncia, in assenza dell'intervento del legislatore, l'aveva preconizzato pressoché perfettamente B. PEZZINI, *A prima lettura (la sent. n. 170/2014 sul divorzio imposto)*, in *Articolo29* (15 giugno 2014): «il giudice *a quo* dovrà limitarsi a constatare che gli artt. 2 e 4 l. 164/1982 non possono, allo stato, produrre gli effetti propri dello scioglimento, che si potranno verificare solo nel momento in cui il legislatore renderà possibile la conversione del matrimonio in una convivenza registrata: il matrimonio, dopo la rettificazione e per effetto della rettificazione, risulta sottoposto ad una condizione risolutiva, che si verifica nel momento in cui il legislatore realizza la condizione pretesa dalla sentenza n. 170 come contenuto necessario della norma (entrata in vigore della disciplina legislativa della convivenza registrata)».

[85] Cedu, sent. 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*.

[86] L. Conte, *op. cit.*, 114 ss., 116 ss. La Consulta ha peraltro calcato ulteriormente l'accento sulle differenze tra i due istituti nel corpo della sent. n. 66/2024 (sulla quale v. *infra*): analizza questi passaggi B. LIBERALI, *Sulla trasformazione del rapporto di coppia a seguito di rettificazione di sesso dieci anni dopo: la parola (ancora) alla Corte costituzionale*, in *Diritto comparati* (8 maggio 2024), *passim*.

[87] Dando luogo, com'è stato osservato, a una sorta di nuovo "divorzio imposto": v. G. MINGARDO, *Affermazione di genere e scioglimento imposto dell'unione civile*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, 2024, 68.

[88] Cfr. la sent. n. 66/2024.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

stano l'intenzione di contrarre matrimonio dopo il "transito" di una di esse[89], il giudice dovrà disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione[90].

Ulteriori effetti sulla "vicenda matrimoniale" delle persone *intersex* scaturiscono dalle recenti pronunce con le quali la Corte costituzionale – accogliendo interpretazioni sin lì minoritarie, ma potenziate dall'avallo della Corte Edu e subito raccolto dalla Cassazione[91] – ha stabilito non essere sempre dirimente procedere all'intervento chirurgico sui genitali ai fini della rettificazione anagrafica del sesso e del nome[92]. Ricorrere ai ferri diviene indispensabile solo laddove gli stessi interessati avvertano il netto rifiuto e il disgusto per i propri organi sessuali primari, ossia per consentire loro di raggiungere uno stato di benessere psico-fisico altrimenti compromesso. Le scelte finalizzate al perseguimento della salute dei *transgender* spettano dunque principalmente alla persona interessata, sempre supportata dal personale specialistico, nel quadro di un *iter* comunque sottoposto a verifiche dei giudici[93]. Un tale approdo permette anche alle persone *intersex* "non operate" di contrarre matrimonio, o a chi fosse unito civilmente di sposarsi dopo la transizione senza dover rinunciare alla propria capacità procreativa. Dinamiche che incidono pertanto non solo sui rapporti familiari orizzontali ma che possono ricalibrare, in prospettiva, anche significativi aspetti di quelli verticali, ai quali sono dedicate le pagine che seguono.

[89] Una peculiare fattispecie può presentarsi nell'eventualità in cui entrambi i coniugi procedano a una transizione di genere: in tal caso, la pronuncia del Tribunale di Grosseto 3 ottobre 2019, n. 740 – precedente all'arresto giurisprudenziale della Consulta, e in assenza di una norma regolante il caso – aveva già concluso nel senso della "conservazione" del matrimonio, il quale avrebbe comunque rispettato del requisito della differenza di genere tra i coniugi (sia pure a parti invertite). Per questa e altre vicende, anteriori alla sent. cost. n. 66/2024, risolte in via interpretativa dalla giurisprudenza, v. G. Mingardo, *op. cit.*, 71 ss.

[90] Il termine temporale indicato in sentenza non è il frutto di una libera scelta della Corte, essendo invece desunto da quello «fissato dal codice civile per la celebrazione del matrimonio a far data dalle pubblicazioni, e quindi in quello di centottanta giorni previsto dall'art. 99, comma 2, c.c. decorrente, però, nel caso in esame, dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all'effetto dell'automatismo solutorio del vincolo» (punto 4.6 del *Considerato in diritto*). La contraddizione generata dal fatto che la Corte, nella sentenza, punta a differenziare piuttosto nettamente l'unione civile dal matrimonio, ma poi ricorre a una disciplina relativa a quest'ultimo per trapiantarla nella realtà dell'unione civile, è sottolineata da B. Liberali, *op. cit.*, 5. G. Mingardo, *op. cit.*, 79, segnala inoltre come tale scelta rischi di produrre «paradossalmente un ulteriore trattamento differenziato». Infatti, «nella conversione automatica dal matrimonio civile all'unione, il termine ultimo per la richiesta è rappresentato dalla precisazione delle conclusioni nel corso del procedimento di riattribuzione del sesso. La coppia divenuta invece eterosessuale beneficia di un tempo maggiore e ulteriore per poter decidere se celebrare il matrimonio e permettere la continuità di tutela, ben potendo nel corso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza rimeditare la propria decisione».

[91] Così, ad esempio, nel caso *YY c. Turchia* n. 14793/08 del 2015, in *X e Y c. Romania* n. 2145/16 e 20607/16, oltre che in un'analoga vicenda francese. La pronuncia della S.C. evocata nel testo è Cass. civ., sez. I, sent. 20 luglio 2015, n. 15138.

[92] Il riferimento è alle sentt. n. 221/2015 e n. 180/2017, nonché all'ord. n. 185/2017. Per una ricostruzione d'insieme si rinvia a P. Veronesi, *Dalla giurisdizione all'amministrazione? Temi e problemi del percorso di rettificazione anagrafica del sesso*, in N. Posteraro, L. Busatta, A. Magliari (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 85 ss.

[93] A. Lorenzetti, *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2015, 1006 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

5. L'evolversi dei "rapporti verticali": la "vecchia" e la "nuova" filiazione

Se la sfera dei rapporti familiari di tipo orizzontale è stata (ed è tuttora) una fucina in piena attività, lo stesso vale per i rapporti verticali concentrati sulla filiazione: a tal proposito, le novità sopravvenute nel corso del tempo risultano di grande rilievo e si sono addirittura intensificate di recente.

Dopo la decisiva riforma del diritto di famiglia, introdotta nel 1975, sono stati gli interventi legislativi operati tra gli anni 2012-2013 ad aver impresso un'ulteriore svolta di sistema[94]: addirittura sorprende che il Parlamento abbia battuto un simile colpo. Taluni commentatori hanno anzi sollevato il dubbio che, con tale iniziativa, il legislatore sia andato ben oltre il consentito: l'introduzione dello stato unico di figlio e di un nuovo concetto di parentela non sarebbe stata in linea con l'art. 30, co. 3, Cost., il quale prescrive alla legge di assicurare «ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale *compatibile* con i diritti della famiglia legittima» (corsivo non testuale). Ma una simile previsione davvero vieta di raggiungere la piena uguaglianza tra i figli nati all'interno e fuori del matrimonio? La legge n. 219/2012 plasma pertanto una disciplina illegittima? È del tutto lecito dubitarne e prevale, infatti, l'opinione contraria: se la Costituzione è stata interpretata per decenni alla luce del codice civile – riservando un trattamento deteriore alla prole naturale e incestuosa[95] – la nuova disciplina ha invece e finalmente compreso quale solido «ponte» sussista tra l'art. 30 Cost. e quanto sancito agli artt. 2 e 3 Cost[96]. Il suo pilastro principale si ritrova soprattutto (ma non solo) nella prescritta "pari dignità sociale" da riconoscersi a ogni persona, prescindendo dalle condizioni in cui versi o dalle circostanze che ne hanno determinato la nascita. Si è insomma trattato di adottare un'interpretazione "adeguatrice" e "sistematica" dell'art. 30 Cost., supportata da quanto precisato proprio agli artt. 2 e 3 Cost., sulla scia di una "sensibilità personalistica" del tutto nuova e ormai compiutamente innervata nella coscienza sociale. Del resto, è la stessa Costituzione che, all'art. 30, comma 3, affida al legislatore il compito di disciplinare lo *status* dei figli nati fuori dal matrimonio. La riforma non tratteggia, dunque, una proditoria modifica costituzionale, né sposa una soluzione illegittima, bensì procede a una lettura coraggiosa e "avanzata" della norma costituzionale[97]: interpretando cioè la "compatibilità" dei diritti da riconoscere ai nati fuori dal matrimonio nel senso di escludere soltanto che si possa pretendere il loro inserimento coattivo nella famiglia legittima del genitore.

Se ciò è vero, sorge peraltro un dubbio: perché non applicare il medesimo "gancio" interpretativo anche alla disciplina matrimoniale, abbandonando la tesi di una "parentela" assai stretta tra l'art. 29 con le sole norme codicistiche o con l'art. 30 Cost. e valorizzando invece il legame esistente tra lo stesso art. 29 e gli artt. 2 e 3 Cost.? Non è stata infatti questa – come s'è evidenziato – la traiettoria disegnata dalla sent. n. 138/2010.

È stata tuttavia e principalmente la giurisprudenza costituzionale che, in tempi recenti (e a volte recentissimi), giudicando dei singoli casi giunti alla sua attenzione, ha introdotto sul tema ulteriori e salienti novità. Se ne propone di seguito un elenco, così da riprodurre l'autentico e persino disorientante effetto *climax*

[94] Si v. la ricostruzione di L. CONTE, *op. cit.*, 120 ss.
[95] M.P. IADICICCO, *op. cit.*, 94 ss. Sulla prole nata da incesto si v. già la sent. n. 494/2002.
[96] A. Ruggeri, *Famiglia e Costituzione: un modello aperto e in progress*, cit., 658.
[97] Come evidenziato da M.P. Iadicicco, *op. cit.*, 94 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

suscitato da tali pronunce[98]: una lista e un ritmo così serrati sono infatti indici di un "senso" e di una "rotta" assai precisi.

Innovando rispetto a taluni suoi precedenti, nella sent. n. 278/2013 – anticipata da una sonora condanna dell'Italia in sede Cedu[99] – s'è così sancito il diritto della prole a conoscere le proprie origini anche in caso di parto anonimo. Ciò non può tuttavia avvenire senza prima interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata: va quindi sondata la sua eventuale volontà di revocare quanto aveva già stabilito.

Con la sent. n. 162/2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità del divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa per le coppie eterosessuali, come stabilito nella legge n. 40/2004: s'è così aperta la strada a nuove forme di filiazione sin lì riservate solo a chi poteva permettersi un costoso turismo procreativo. La Corte sottolinea altresì l'irragionevolezza intrinseca della proibizione contenuta in un testo di legge che intendeva rispondere alle patologie di sterilità o infertilità assoluta della coppia[100].

Nella sent. n. 272/2017 – nel quadro di un'interpretativa di rigetto – si afferma invece che la verità biologica soccombe a fronte del *best interest* del minore. Non è perciò legittima la scelta del codice civile di ammettere in ogni caso il disconoscimento dello *status* di figlio naturale per difetto di veridicità[101]: deve insomma sempre prevalere il concreto interesse del minore[102]. Nel caso in discussione, la sussistenza di quest'ultimo era indubbia: la coppia aveva fatto senz'altro ricorso a una (vietata) surrogazione di maternità all'estero, ma aveva altresì instaurato una costante e positiva relazione con il nato[103].

L'adozione non legittimante (c.d. "in casi particolari"), da praticarsi a favore del genitore intenzionale appartenente al medesimo sesso del genitore biologico riconosciuto, è stata al centro delle (pur diverse) sentt. nn. 32 e 33/2021, che l'hanno ammessa[104]. L'istituto è stato poi sensibilmente cesellato dalla Corte

[98] Lo sguardo dovrebbe essere rivolto anche al recente passato. Si pensi soltanto alla sent. n. 332/2000, nella quale la Corte ha affermato il contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. delle norme che vietavano di aver prole per chi volesse arruolarsi nella Guardia di Finanza (e in altri corpi armati), precisando che «un divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutelando l'art. 2 della Costituzione l'integrità della sfera personale […] e la […] libertà di autodeterminarsi nella vita privata».

[99] Sentenza della Corte Edu, 25 settembre 2012, Godelli c. Italia. La sent n. 278/2013 supera la precedente decisione d'infondatezza di cui alla sent. n. 425/2005 (come illustra anche la Consulta nella motivazione).

[100] Si v. quanto approfondito in P. VERONESI, *La legge sulla procreazione assistita perde un altro "pilastro": illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa*, in *Istituzioni del federalismo*, 1, 2015, 5 ss.

[101] Qualche perplessità non sull'esito bensì sull'*iter* logico seguito dalla Corte è espressa da G. BARCELLONA, *La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei padri ricadono sui figli*, in *Forum dei Quaderni costituzionali* (9 marzo 2018), §§ 3 e 4.

[102] Su questo tema si rinvia, per tutti, alla ricostruzione di E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, 13 ss.

[103] Si tratta della prima pronuncia in cui la Corte, con un significativo *obiter dictum*, assume una posizione fortemente avversa alla surrogazione di maternità: su questi profili della pronuncia v. F. ANGELINI, *Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l'acqua sporca*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2018, 164 ss.

[104] Per un commento organico si rinvia, *ex multis*, a P. VERONESI, *Ancora sull'incerto mestiere del nascere e del diventare genitori: i casi si cui alle sentenze n. 32 e n. 33 della Corte costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, 483 ss. La *quaestio* decisa dalla sent. n. 32 muoveva da una fecondazione eterologa realizzata all'estero da una coppia di donne che viene a deflagrare, in modo piuttosto turbolento, dopo la nascita di due gemelle e senza alcun documento che desse conto del ruolo assunto dalla madre non biologica nel percorso procreativo. Quella della

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

costituzionale mediante la sent. n. 79/2022: si è così riconosciuto il legame familiare a tutto tondo tra l'adottato e i parenti dell'adottante – non previsto dalla disciplina originaria – escludendo altresì che il genitore biologico possa impedire l'adozione se non sussista un reale interesse del minore in tal senso, ovvero solo quando non si sia realizzato tra quest'ultimo e il richiedente alcun effettivo «legame esistenziale»[105]. Non v'è dunque più spazio per il semplice capriccio del genitore già riconosciuto, ove la coppia fosse, ad esempio, venuta meno: permane invece (e prevale) il *best interest* della prole a godere di un più compiuto quadro affettivo. Un approdo – quello della Consulta – in certo senso preparato dalla Cassazione (mediante il conio del concetto di "dissenso funzionale")[106], oltre che da non poche prese di posizione della Corte Edu[107]. Con ciò, peraltro, non tutti i problemi sono svaniti e la Corte sollecita il legislatore a farsene carico: possono riemergere nel caso in cui il genitore biologico muoia prima di esprimere il consenso all'adozione o quando il genitore intenzionale non intenda instaurare alcun rapporto giuridico con il nato, sottraendosi ai propri impegni. Né si tratta di una procedura "celere" a sufficienza – come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Edu[108] – per far fronte ai casi nei quali l'istituto, ad oggi, costituisce l'unico strumento in grado di tamponare le non poche falle della disciplina. È comunque di rilievo che la Corte, in queste pronunce, elabori espressamente il concetto di «genitorialità sociale», ricavandone una serie di pregnanti corollari[109].

Significativo è altresì cha la Consulta, anche in caso di adozione piena, non abbia escluso che il minore mantenga i rapporti con la famiglia biologica[110], sempre che «il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio»[111]. Con questo si sono ulteriormente «diluite» le divergenze tra gli istituti dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari (come rivista e corretta dalla giurisprudenza costituzionale)[112].

Nella sent. n. 33/2025 si sancisce invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, rinviando all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero, ottenendo che si verifichi e si dichiari la loro idoneità. Una breccia a favore delle adozioni monoparentali – peraltro già ammesse se completate all'estero

sent. n. 33 riguardava invece una gestazione per altri (GPA) realizzata all'estero da una coppia omosessuale maschile: al genitore intenzionale era quindi impedito di riconoscere la prole.

[105] Sulle premesse, il contesto normativo e gli effetti della pronuncia v. G. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Questione giustizia*, 2022 (7 giugno).

[106] V., ad esempio, Cass. civ., 30 settembre 2016 (ud. 21 giugno), n. 19599.

[107] Si pensi alle sentenze della Corte Edu del 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia* e *Labassee c. Francia*. Una giurisprudenza confermata poi da una sequela di decisioni: ad esempio, 16 luglio 2020, *D. c. Francia*, e 12 novembre 2020, *H. c. Francia*.

[108] V., ad esempio, la citata Corte Edu, sent. 16 luglio 2020, *D. c. Francia*.

[109] Si v. la sent. n. 272/2017, richiamata da sent. n. 32/2021, punto 2.4.1.1 del *Considerato in diritto*.

[110] Sent. n. 183/2023.

[111] Punto 14 del *Considerato in diritto*.

[112] B. LIBERALI, *Scelte riproduttive e modelli genitoriali ancora davanti alla Corte*, in *La Lettera AIC* (21 luglio 2025).

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

– che la Corte afferma trovi riconoscimento tra le pieghe della Costituzione[113]: v'è da chiedersi se ciò non possa fornire un appiglio per "attaccare", prima o poi, il relativo divieto sul fronte interno, demolendo un altro Moloch che si trascina da sempre[114].

Con la sent. n. 68/2025 la Consulta ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che abbia fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della compagna non partoriente che, fornendo il preventivo consenso alla PMA, si sia fatta carico della correlata responsabilità genitoriale. Una prerogativa non più riservata ai soli figli nati e riconosciuti all'estero (come si era imposto nel diritto vivente), né che, per essere soddisfatta, costringa immancabilmente a invocare l'adozione in casi particolari: un ulteriore ritocco indiretto a quest'ultimo istituto che risponde appieno – afferma la Corte – al principio del *best interest* del minore[115].

Tale pronuncia è stata poi (di fatto) completata dalla sent. n. 115/2025[116], in cui si riconosce il diritto al "congedo di paternità" obbligatorio (dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti) anche alla madre intenzionale (la "seconda madre"), unita alla donna che si sia sottoposta a una fecondazione eterologa all'estero. Si tratta infatti di coppie che hanno assunto – afferma la Corte – un comune impegno di cura e di responsabilità nei confronti del nuovo nato. Va da sé che anche la dizione "congedo *di paternità*" dovrebbe dunque essere rivista.

L'approdo sta inoltre producendo effetti ulteriori, "reagendo" con quanto era già stato sancito dalla Corte nella citata sent. n. 131/2022[117]: la recente sentenza del T.A.R Emilia-Romagna, annullando il provvedimento della Prefettura di Ferrara che negava il doppio cognome al figlio della coppia *same-sex* femminile nato nei Paesi Bassi – e qui già riconosciuto da entrambe le madri – ne è una prima riprova[118].

La Corte ribadisce invece (nella sent. n. 69/2025) la compatibilità costituzionale della scelta legislativa atta a escludere l'accesso della donna *single* alle tecniche di PMA, nonché quella di riservare alle sole coppie eterosessuali sterili la possibilità di ricorrervi[119]. Viene tuttavia ammesso esplicitamente che il legislatore potrebbe adottare soluzioni diverse (come già sottolineato anche nella sent. n. 230/2020): in queste ipotesi si ragiona infatti dei margini del diritto a procreare – i quali ammettono una più ampia discrezionalità

[113] Per una lettura critica degli approdi della sentenza v. A. RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale*, cit., V ss.

[114] Nella sent. n. 183/1994 la Corte ha già avuto modo di segnalare che gli Stati – anche alla luce delle norme pattizie stipulate dall'Italia – possono ma non devono ammettere l'adozione da parte della persona *single*. Molto tempo è però trascorso da quella pronuncia, adottata quand'era in discussione un progetto di riforma della legge n. 184/1983 orientato in tal senso (e menzionato dalla Corte nella sua pronuncia). Tale pronuncia è evocata piuttosto diffusamente nella sent. n. 33/2025, con espressioni che non escludono *de plano* un possibile *revirement*.

[115] Tra i commenti v. M.P. IADICICCO, *La Corte costituzionale prosegue, in solitaria, il proprio cammino sui diritti dei nati da PMA*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, 2025 (4 novembre) e A. SCHILLACI, *Un quadro sempre più nitido: la Corte costituzionale e l'omogenitorialità femminile*, in *Diritti comparati* (6 giugno 2025).

[116] Cfr. S. DI GIOVANNI, *La via "mediata" dei diritti. L'interesse superiore del minore nel riconoscimento del diritto al congedo parentale per le coppie omogenitoriali femminili*, in *lecostituzionaliste* (31 luglio 2025).

[117] V. *supra* § 1.

[118] T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, sent. 22 ottobre 2025, n. 1316.

[119] Concetti che già si trovavano espressi nella sent. n. 221/2019: per la critica secondo cui la Corte non avrebbe dato opportuno rilievo agli approdi del sapere scientifico, diversamente da quanto praticato, ad esempio, nella sent. n. 162/2014, in materia di fecondazione eterologa, v. L. DEL CORONA, *Il difficile coordinamento tra progresso scientifico, tutela dei diritti, convinzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per la discrezionalità legislativa?*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2020 (7 aprile), 227 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

legislativa – e non già degli interessi assai concreti dei nati, i quali sono invece sempre da privilegiare, come ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale e sovranazionale[120].

Rimane ovviamente aperta la questione assai complessa della gestazione per altri (GPA), vietata e sanzionata dalla legge n. 40/2004, sulla quale la Corte non si è ancora pronunciata direttamente, pur avendo già espresso la sua netta ostilità. In vari *obiter dicta* essa ha infatti affermato che tale pratica offende sempre e comunque la dignità della donna, minando nel profondo le relazioni umane[121]. Una questione resa ancor più ostica dalla legge n. 169/2024, la quale ha coniato il relativo reato universale, suscitando non pochi dubbi di opportunità e di concordanza con quanto ricavabile da principi consolidati del diritto penale[122].

Peraltro, la GPA era già stata assunta dalla giurisprudenza quale pratica in contrasto con l'ordine pubblico internazionale, non consentendosi alla coppia che vi avesse fatto ricorso all'estero di inserire il nato nei registri dello stato civile italiani. Al genitore che non avesse fornito il materiale biologico, ma con il quale il bambino avesse instaurato legami affettivi, si riconosceva comunque la possibilità di accedere alla già menzionata (e ormai "rivista") adozione in casi particolari. Un percorso ora quanto meno ostacolato dalla citata legge del 2024: essa adotta infatti una scelta estremamente rigida e sempre penalizzante, laddove, forse, non sarebbe impossibile distinguere caso da caso, Paese da Paese, disciplina da disciplina[123]. Immaginando persino nuove forme familiari attentamente regolate[124].

La precedente sent. n. 161/2023 riguarda invece un tema "collaterale" ma non certo privo di rilievo: il "peso" da assegnare al consenso dell'uomo coinvolto in una procreazione medicalmente assistita[125]. La Corte asseconda al proposito la scelta legislativa per la quale la volontà del *partner* maschile di recedere dalla procedura già avviata diviene irrevocabile dopo il consenso alla fecondazione dell'ovulo[126]. Una simile limitazione non contrasta con la Costituzione, e, in particolare, con i suoi artt. 2, 3, 32 Cost.: la Consulta rileva invece che il corpo e la salute psico-fisica della donna sono esposti «in forma incommensurabilmente più rilevante» sia nelle fasi precedenti la fecondazione (con la stimolazione ovarica e il prelievo

[120] Si v., ad esempio, le sentt. n. 333/2021, 272/2017, n. 76/2017 e n. 239/2014.

[121] Si v. le sentt. n. 272/2017 e n. 33/2021.

[122] Si v. i numerosi commenti ospitati nel *focus* tematico della rivista *GenIus*, 2, 2023, 65 ss.

[123] Si rinvia a quanto ricostruito in P. VERONESI, *Ancora sull'incerto mestiere del nascere*, cit., 497 ss. La possibilità di dar luogo a talune e assai circoscritte ipotesi di GPA è ammessa anche da un giurista notoriamente molto accorto su questi temi: A. RUGGERI, *La maternità surrogata, ovverossia quando fatti e norme urtano con il dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore*, in *GenIus*, 2, 2017, 63. Sulle intrinseche difficoltà a contrastare i fenomeni di mercificazione che potrebbero sorgere attorno alla pratica v., per tutti, B. SGORBATI, *Maternità surrogata, dignità della donna e interesse del minore*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2016, 118 e 120. Tra le voci critiche più autorevoli si v., ad esempio, S. NICCOLAI, *Alcune note attorno all'estensione, alla fonte e alla ratio del divieto di maternità surrogata in Italia*, in *GenIus*, 2, 2017, 54 ss.; Id., *Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Proposta di riflessione*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2015, e, distesamente, F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità*, Napoli, 2020.

[124] B. PEZZINI, *Riconoscere responsabilità e valore femminile: il "principio del nome della madre" nella gravidanza per altri,* in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), *Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017, *passim*. Si v. anche G. BRUNELLI, *Nel dedalo della maternità surrogata: universalismo dei diritti, ruolo della legge e autonomia femminile*, *ivi*, 78.

[125] Per un commento v. F. ANGELINI, *La Corte costituzionale mette al centro nei processi di PMA il corpo della donna e conferma l'irreversibilità del consenso dell'uomo dopo la formazione degli embrioni*, in *Nomos*, 3, 2023.

[126] Art. 6, comma 3, legge n. 40/20024.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

dei gameti), sia in quelle successive (che conducono alla gravidanza e al parto)[127]. Il grado del suo coinvolgimento corporeo, fisiologico e psichico rende perciò inevitabile escludere che la si possa costringere a proseguire nell'*iter* procreativo pur se avesse mutato idea solo in corso d'opera[128]. Contemporaneamente, l'irrevocabilità del consenso dell'uomo, invece, «appare […] funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna dalle ripercussioni negative che prevalentemente su di lei produrrebbe l'interruzione del percorso intrapreso» a causa del mutato avviso del *partner*. Senza dire del rilevo da assegnare all'interesse dell'embrione crioconservato, il quale potrebbe attecchire proficuamente nell'utero materno per svilupparsi e nascere[129]. Risulta perciò ragionevole «la compressione della libertà di autodeterminazione dell'uomo», a fronte dei maggiori margini di manovra riconosciuti invece alla potenziale madre. Né può invocarsi, in senso contrario, il diritto del nuovo nato a crescere in una famiglia stabile, ossia formata contemporaneamente dal padre e dalla madre: «altro è la dissolubilità del legame tra i genitori, altro è l'indissolubilità del vincolo di filiazione, che è comunque assicurata, nella legge n. 40 del 2004, dai ricordati artt. 8 e 9». La Corte precisa inoltre che «la considerazione dell'ulteriore interesse del minore a un contesto familiare non conflittuale non può essere enfatizzata al punto da far ritenere che essa integri una condizione esistenziale talmente determinante da far preferire la non vita»[130]. Asserzioni, queste ultime, che aprono ad altri interrogativi, almeno con riguardo al destino degli embrioni giacenti e, per varie ragioni, non destinati a essere impiantati presso le coppie che li hanno generati[131].

Da ultimo, vale sottolineare il *novum* della sent. n. 155/2025: una decisione di inammissibilità interpretativa che riconosce il diritto a ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità a favore di chi, prima di procedere alla rettificazione del sesso, abbia fornito il gamete maschile per dare successivamente luogo a una procreazione assistita omologa con la propria *partner*. Nel caso da cui è scaturita la *quaestio* ciò ha pertanto generato la nascita di due bambine. Per accogliere l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, la Corte afferma che gli artt. 250 e 269 c.c. presuppongono il solo accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Ciò – aggiunge – è del tutto in linea con l'interpretazione consolidata della Cassazione, per la quale «l'art. 269 c.c. […] attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico»[132]. Dunque, ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità *ex* art. 269 c.c., il giudice deve semplicemente accertare quale sia stato l'apporto alla procreazione: nel caso, ciò non dava adito a dubbi. Alla luce della fattispecie

[127] La Corte colloca la vicenda nell'ambito delle "scelte tragiche": per una critica circa l'uso di tale espressione nel caso di specie v. M.P. IADICICCO, *"Cosa resta del padre?". A margine della decisione della Corte costituzionale sulla revoca del consenso alla PMA da parte dell'ex partner*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2024, 257 ss.

[128] E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale di fronte a una nuova "scelta tragica": l'irrevocabilità del consenso a diventare padre con la PMA*, in *federalismi.it*, 23, 2023, 127, sottolinea come sia stata proprio la giurisprudenza costituzionale – *contra* la lettera della legge n. 40/2004, che la vietava – «a determinare l'espansione della tecnica di crioconservazione e la conseguente dissociazione temporale tra il consenso prestato alla PMA e il trasferimento in utero dell'embrione».

[129] La Corte evoca la «dignità» dello stesso, suscitando qualche perplessità nella dottrina, soprattutto per la circostanza che ciò sembrerebbe negare che la tutela dei diritti della donna coinvolta possa di per sé limitare l'autodeterminazione dell'uomo: così S. TALINI, *Diritto all'impianto e revoca del consenso del padre. Nel "labirinto" della legge n. 40 del 2004*, in *Consulta Online*, 2, 2023, 896 e M.P. IADICICCO, *"Cosa resta del padre?"*, cit., 262.

[130] Per E. CRIVELLI, *op. cit.*, 130 ss., ciò prova troppo, perché, parafrasando la sent. n. 27/1975, si fa prevalere «la tutela di un embrione che persona deve ancora diventare sulla libertà di determinazione dell'uomo, che persona è già».

[131] Sulle casistiche cfr. M.P. IADICICCO, *La "scelta tragica" sul destino degli embrioni non impiantati tra discrezionalità del legislatore e vaglio del giudice costituzionale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2016, 183 ss.

[132] La Corte rinvia, *ex multis*, a Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2018, n. 32308.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

concreta, non acquistavano dunque nessuna rilevanza i divieti disposti dalla legge sulla procreazione assistita e la *quaestio* è pertanto dichiarata inammissibile: le norme impugnate disciplinano infatti l'accesso alla pratica ma, nel caso, la procreazione era già avvenuta. La Corte sottolinea pertanto che «rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall'aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione». Un'altra vicenda del tutto impensabile sino a non molto tempo fa ha così trovato una sua sistemazione: né va escluso che ciò possa "dare il là" ad altre *quaestiones* tese a scalfire lo stesso paradigma eterosessuale del matrimonio[133].

Non dissimili potrebbero essere le ricadute nel medio-lungo termine di un'altra recente decisione d'inammissibilità. Nella sent. n. 143/2024 la Corte non esamina nel merito la *quaestio* sollevata sulla legge n. 164/1982, nella parte in cui in questa non prevede che la rettificazione anagrafica del sesso possa determinare l'attribuzione di un genere "non binario" (né maschile, né femminile). Essa afferma infatti che «l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria» (famiglia, lavoro, sport, sanità, istruzione, stato civile ecc.). Essa sottolinea peraltro che «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile […] genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)». Non solo: «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute» *ex* artt. 3 e 32 Cost. «Tali considerazioni, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale». Si vedranno gli sviluppi: in filigrana, le parole utilizzate dalla Corte – lette in sinergia con taluni orientamenti della più recente giurisprudenza costituzionale e con il conio di nuove tecniche decisorie[134] – non escludono a priori l'eventualità di un suo futuro intervento a fronte della protratta inerzia del Parlamento.

6. Conclusioni

Nei "moti" sviluppati lungo le direttrici orizzontali e verticali appena richiamate, la famiglia e i suoi addentellati si rivelano essere, senza dubbio, cantieri continuamente all'opera. L'incedere dei cambiamenti ha risentito, nelle varie fasi storiche, dell'influenza di numerosi fattori di natura prevalentemente extragiuridica: di norma, il diritto è "venuto dopo". Recentemente, grazie soprattutto all'azione della giurisprudenza costituzionale – sollecitata dagli aventi diritto, stanchi della scarsa reattività del legislatore – il "ritmo" delle messe a punto riguardanti la "materia familiare" pare essersi fatto quasi frenetico.

[133] Ne ha immediatamente colto la portata A. RUGGERI, *Una piccola, ma non insignificante, apertura della Consulta alla genitorialità omosessuale*, in *Consulta Online*, editoriale del 15 novembre 2025.

[134] Si pensi soltanto all'estensione del suo sindacato a discipline un tempo collocate nelle "zone franche" del giudizio di legittimità, alle additive a rime possibili, al rinvio dell'udienza a data fissa con la contemporanea "promessa" di una successiva pronuncia di accoglimento, al rinnovato vigore dell'autorimessione (vista all'opera persino con riguardo al tema del cognome da assegnare ai figli), alla modulazione degli effetti temporali delle pronunce d'illegittimità.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

Ciò costituisce tuttavia solo un assaggio di quanto probabilmente ci attende nel prossimo futuro: come le rivoluzioni agricola e industriale dei tempi passati hanno determinato trasformazioni epocali della "mentalità" e delle stesse strutture familiari, è pressoché certo che il consolidarsi e soprattutto l'espandersi delle martellanti novità già avviate nel campo delle tecnologie, dell'IA e della biologia produrranno, persino nel breve periodo, mutazioni di non poco conto. Com'è stato sottolineato, «il ritmo del cambiamento è così rapido e il suo impatto così profondo, che l'intera umanità ne uscirà radicalmente trasformata»[135]: è ingenuo ritenere che la famiglia non sarà coinvolta da simili rivolgimenti.

Di contro, il legislatore italiano – salvo sporadiche eccezioni – pare sempre e comunque reticente, disattento, immobile. Alla luce di ciò – su questo fronte, così come in molti altri "cantieri" aperti[136] – un'azione di supplenza è svolta, con sempre maggiore incisività, dalla magistratura e dalla Consulta[137]: e non mancano certo le critiche che questa apparente uscita dal seminato suscita in alcuni commentatori, né le ben diverse reazioni manifestate da altri settori della società, del diritto e della politica[138].

Morale: la famiglia non è mai stata impermeabile ai contesti (variamente intesi) entro i quali si è trovata a operare. Essa ha cambiato e muta continuamente pelle, digerendo i mutamenti sociali, le innovazioni mediche e tecnologiche, adattandosi ai nuovi assetti economici, facendo perno sulle rinnovate sensibilità nei rapporti interpersonali. Fenomeni che, di risulta, interessano inevitabilmente il dato giuridico da riservare a questa peculiare formazione sociale.

Dunque, per parafrasare paradossalmente proprio l'art. 29 Cost. – dal quale si sono prese le mosse – piaccia o no è del tutto "naturale" che la famiglia venga continuamente trasformata nella sua fisonomia, mediante rivolgimenti "molecolari" e omeopatici, oppure con "strappi" ben più visibili e ficcanti. Né è stravagante che si avanzino conseguenti pretese verso il formante giuridico, immancabilmente in ritardo sulla tabella di marcia. La Costituzione dispone – se ben manovrata – degli attrezzi per assorbire e incanalare questi mutamenti *in progress*, i quali, peraltro, chiamerebbero prioritariamente in causa proprio il nostro legislatore riluttante.

È però senz'altro vero che la fase attuale della storia e degli orientamenti politici dominanti non pare complessivamente favorevole a produrre progressi significativi con riguardo ai temi sin qui esaminati: la declamata volontà di ritornare a vecchie tradizioni o a un passato colorato di mito pare di moda e viaggia spedita di là e di qua dell'Oceano (anche quando assume toni grotteschi). Per quanto riguarda più da

[135] A. SCHIAVONE, *op. cit.*, 53 ss.

[136] Si pensi solo al "fine vita" e all'opera di supplenza svolta dalla Corte a fronte di diritti fondamentali che il legislatore si astiene dal disciplinare: ord. n. 207/2018, sentt. n. 242/2019, n. 135/2024, n. 66/2025, n. 132/2025.

[137] Sul tema si v. ad esempio, R. ROMBOLI (a cura di), *Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella giurisdizionale*, Torino, 2017 o C. PADULA (a cura di), *Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?*, Napoli, 2020.

[138] Giusto per averne un saggio polifonico si v., *ex multis*, N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *federalismi.it*, 3, 2021, 86 ss.: R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale e il legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti e il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in *Consulta Online*, 3, 2023, 826 ss.; A. MORRONE, *Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?*, in *Rivista AIC*, 3, 2024, 249 ss., nonché il precedente scritto dello stesso autore, *Suprematismo giudiziario. Spunti su sconfinamenti e legittimazione della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, 251 ss., con le repliche di R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine a un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2019, 757 ss. e di E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni a margine di un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2019, 777 ss. Si v. anche *supra* la nota 134.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503

vicino il nostro ordinamento, il timore è che l'inerzia della politica italiana – la quale costituisce comunque un modo di provvedere – si possa convertire in ben altri atteggiamenti "ostili". Del resto, ne abbiamo avuto esempi non troppo lontani: il caso della legge n. 40/2004 – imposta ideologicamente e con la forza dalla maggioranza del momento, ma poi inevitabilmente (e opportunamente) "manipolata" dalla giurisprudenza costituzionale – rappresenta ancora una ferita che scotta[139]. Non è perciò priva di significato la circostanza che, per la maggior parte, le più recenti innovazioni in materia siano il frutto di pronunce della Corte costituzionale, chiamata in causa a muovere da fattispecie problematiche che non potevano attendere oltre. Il legislatore è invece, da tempo, assai poco propenso a rieditare, anche solo in parte, la sensibilità di cui dette prova nel corso degli anni '70 e '80 del secolo scorso. Occorre dunque stare all'erta, anche perché – parafrasando una riuscita metafora – i diritti riproduttivi e della famiglia sono il vero "canarino nella miniera del liberalismo"[140]. La loro soppressione (o il loro graduale ridimensionamento) è quasi sempre indice di ben altri sconquassi all'orizzonte.

[139] Sull'ottuso dibattito e alcuni retroscena che condussero l'allora maggioranza ad approvare la legge n. 40/2004, lacerando e incattivendo (inutilmente) la stessa opinione pubblica e la dottrina giuridica, si v. la cronaca di C. VALENTINI, *La fecondazione proibita*, Milano, 2004. Sulle trasformazioni che hanno radicalmente trasformato questa legge cfr. le attente ricostruzioni di B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative*, Milano, 2017, nonché, più di recente, I. RIVERA, *La procreazione medicalmente assistita*, Milano, 2025. Per un altro esempio, si pensi all'esasperante lentezza con cui si è giunti ad approvare la legge n. 76/2016 sulle unioni civili.

[140] Così S. MANCINI, *Il canarino nella miniera del liberalismo: i diritti riproduttivi nell'America di Trump*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2021, 257 ss.

Downloaded from https://teseo.unitn.it/biolaw ISSN 2284-4503